



Decisione/1977/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5843/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Lorenzo Soderò - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5843/TFNSVE/2025-2026, 5843 - Ricorso proposto dalla società USD ACADEMY CASATESE MERATE (matricola 940748) contro la società CALUSCO CALCIO (matricola 935834) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori MARASCO CHRISTIAN (matricola 2518772) e MARRA LUCA (matricola 2366043)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore MARRA LUCA (matricola 2366043) ed il premio di tesseramento ex art. 96 NOIF per il calciatore MARASCO CHRISTIAN (matricola 2518772) .

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 139,00 (centotrentanove/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



In data 10 luglio 2026 la società resistente provvedeva mediante bonifico a saldare la somma di € 139,00 per il calciatore Luca Marra a titolo di premio di formazione tecnica, distinta di bonifico depositata dalla stessa in atti.

Per quanto riguarda, invece, il premio di tesseramento per il calciatore Marasco Christian, il ricorso è inammissibile perché non è di competenza dell'intestato Tribunale, ma in prima istanza della Commissione Premi FIGC

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertato quanto sopra esposto;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere in relazione al premio di formazione tecnica per il calciatore Luca Marra richiesto dalla società USD ACADEMY CASATESE MERATE per intervenuto pagamento da parte della società CALUSCO CALCIO e dichiara invece inammissibile il ricorso per quanto riguarda il premio di tesseramento del calciatore Christian Marasco perché codesto Tribunale è incompetente in prima istanza per le ragioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE

Lorenzo Soderò

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai